

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00211/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 211 del 2019, proposto da

Flamini Francesca, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Discepolo e Alessandra Gambacorta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, USR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, USR - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliavano in Ancona, corso Mazzini, 55; Commissione Giudicatrice per il Concorso per Titoli ed Esami per il reclutamento di personale docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di I e II grado - Classe Concorso ADMM – sostegno nella scuola secondaria di I grado, non costituita in giudizio;

nei confronti

Montecchia Francesca, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva,

- del decreto n. 180 del 14.3.2019 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, mediante il quale è stata modificata la graduatoria generale di merito per la Regione Marche approvata con decreto n. 1210 del 27.12.2018, pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio il 28 dicembre 2018, nell'ambito della procedura di concorso indetto con DDG n. 85 del 01.02.2018 per le Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria e delle valutazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice, costituita per la classe di concorso ADMM_sostegno nella scuola secondaria di primo grado per le Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria, su base regionale ed in relazione ai posti per la Regione Marche, in merito al punteggio per titoli spettante alla ricorrente e del conseguente errato punteggio finale ad ella attribuito ed in base al quale la medesima è stata collocata alla 53^a posizione;
 - di ogni atto e provvedimento connesso, correlato e consequenziale e, in particolare, per quanto occorrer possa, per l'annullamento del decreto n. 163 del 8.3.2019 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, mediante il quale sono state apportate rettifiche alla graduatoria iniziale e la ricorrente è stata erroneamente collocata alla 33^a posizione e del decreto n. 262 del 29.4.2019 sempre a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, mediante il quale la graduatoria è stata ulteriormente rettificata inserendo a pieno titolo nella graduatoria di merito approvata con il citato DDG n. 1210 tre candidati precedentemente ammessi con riserva;
- e per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio ad essa spettante e ad essere conseguentemente collocata in graduatoria nella posizione corrispondente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università

e della Ricerca, dell'USR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e dell'USR - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;

Considerato che:

- la ricorrente partecipava, superandolo, al concorso pubblico bandito su base regionale per le Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria, per il reclutamento nella Regione Marche del personale docente a tempo indeterminato, per la classe di concorso ADMM_sostegno nella scuola secondaria di I grado;
- ella assume di essere stata erroneamente inserita al 17° posto della graduatoria definitiva relativa alla Regione Marche, approvata con decreto n. 1210 del 27.12.2018 e pubblicata in data 28.12.2018, essendole stato attribuito il non corretto punteggio per titoli pari a 29,60, anziché quello a lei effettivamente spettante di 57,60; unitamente al punteggio di 40/40 ottenuto per la prova, avrebbe avuto, invece, diritto a complessivi 97,60 punti e al conseguente inserimento ai primi posti della graduatoria medesima;
- nonostante l'istanza di autotutela formulata dalla ricorrente, l'Amministrazione non solo non avrebbe provveduto alla correzione dell'errore materiale in cui sarebbe incorsa, ma, in accoglimento di istanze di autotutela avanzate da altri candidati e a seguito di successive modifiche della graduatoria, l'avrebbe addirittura collocata in posizione peggiore (al 33° posto nella graduatoria rettificata di cui al decreto n. 163 del 8.3.2019 e al 53° posto nella graduatoria pubblicata con decreto n. 180 del 14.3.2019);
- assumendo che la Commissione sarebbe incorsa in evidenti errori di calcolo nell'attribuzione del punteggio per titoli, la ricorrente chiede l'annullamento degli atti del procedimento concorsuale che hanno determinato una valutazione riduttiva e peggiorativa della propria posizione;

Rilevato che:

- con ordinanza collegiale n. 333 del 7 maggio 2025, questa Sezione ha disposto adempimenti istruttori a carico degli Uffici Scolastici Regionali per le Marche e per

il Lazio, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, nominando, per il caso di inadempimento, il Commissario *ad acta* nella persona del Prefetto di Ancona o di un suo delegato;

- le predette Amministrazioni hanno adempiuto alle istanze istruttorie;
- in esecuzione a quanto richiesto nell'ordinanza e a seguito di verifica effettuata dalla Commissione, si è accertato che per errore era stata omessa la valutazione dei seguenti titoli in favore della ricorrente: 19 punti per il criterio A.2.2, in aggiunta al punteggio di cui al criterio A.2.1 (specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami); 1,5 punti per il criterio B.5.11 (Abilitazione all'esercizio della libera professione); conseguentemente, l'Amministrazione ha ritenuto di dover assegnare il diverso e più favorevole punteggio per titoli di 50,1 anziché di 29,6 attribuiti nella precedente valutazione;

Rilevato, altresì, che:

- la ricorrente insiste tuttora nell'attribuzione del punteggio relativo agli ulteriori titoli che non sono stati favorevolmente valutati, ossia quello relativo al Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento, di cui al criterio B.5.5, e quello relativo al Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, di cui al criterio B.5.11;
- l'Amministrazione assume che l'omessa valutazione è dipesa da carenze dichiarative nella domanda di partecipazione;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire dagli Uffici Scolastici Regionali per le Marche e per il Lazio, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, copia della domanda di partecipazione nella sua versione integrale, ossia completa di tutta la documentazione alla stessa allegata dall'istante; al predetto adempimento si dovrà provvedere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della presente decisione;

Considerato che la ricorrente ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti della sola candidata Montecchia Francesca, odierna controinteressata (non

costituita);

Ritenuto, invece, che vada disposta l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i candidati che precedono in graduatoria la ricorrente e che dall'accoglimento del gravame potrebbero subire un pregiudizio;

Ritenuto che parte ricorrente vada autorizzata a provvedervi "per pubblici proclami" mediante la pubblicazione del ricorso e degli estremi della presente ordinanza sul sito istituzionale della Regione Marche e della Regione Lazio, da eseguirsi nel termine di 20 (venti) giorni decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della presente decisione, pena l'improcedibilità del ricorso; entro l'ulteriore termine di 10 (dieci) giorni dalle anzidette formalità si dovrà inoltre provvedere al deposito in giudizio della documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) dispone gli incumbenti istruttori e l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione e fissa, per il seguito della trattazione di merito, l'udienza pubblica del 18 dicembre 2025.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruii, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Simona De Mattia

IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO